



Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 giugno 1999¹ sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 5 Test del prodotto finale

¹ Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.

² L'esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell'elenco degli obblighi.

³ Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.

⁴ Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione. L'esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione.

¹ **RS 910.124**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann